SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero **224**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 settembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 settembre 1992, n. 386.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 1992, N. 349.

All'articolo 1:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.»;

al comma 3, le parole da: «Ai fini di identificazione» *fino a:* «gravi motivi,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria,».

All'articolo 2:

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.».

All'articolo 4:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano presentato la domanda di cui al comma 1, è riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato.».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 25 luglio 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1380):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO), dal Ministro della difesa (ANDÒ) e dal Ministro dell'interno (MANCINO) il 25 luglio 1992.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 25 luglio 1992, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 luglio 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 agosto 1992.

Esaminato dalla IV commissione il 5, 6 agosto e 2 settembre 1992.

Esaminato in aula l'8, 9 settembre 1992 e approvato il 10 settembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 595):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, l'11 settembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 settembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 settembre 1992.

Esaminato dalla 4ª commissione il 17 settembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 22 settembre 1992 (atto n. 595/A - relatore sen. SELLITTI).

Esaminato in aula e approvato il 23 settembre 1992.

92G0430

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1991.

Modificazione alla denominazione di origine controllata dei vini «Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali» e approvazione del nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli bolognesi».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioini di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della designazione della denominazione di origine sopra citata e del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 1991;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 12 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

La denominazione di origine controllata dei vini «Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, ed il relativo disciplinare di produzione, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, sono sostituiti con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli bolognesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli bolognesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli bolognesi» debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Barbera:

vitigni: Barbera almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese purché in misura non superiore al 15% del totale.

Merlot:

vitigni: Merlot almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa a sapore non aromatico in misura non superiore al 15% del totale.

Sauvignon:

vitigni: Sauvignon almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purché non in misura superiore al 15% del totale.

Riesling italico:

vitigni: Riesling italico almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Trebbiano romagnolo e Riesling renano, da soli o congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale.

Pignoletto:

vitigni: Pignoletto almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non aromatici «raccomandati» o «autorizzati», da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale.

Cabernet Sauvignon:

vitigni: Cabernet Sauvignon almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Merlot in misura non superiore al 15% del totale.

Pinot bianco:

vitigni: Pinot bianco almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purché in misura non superiore al 15% del totale.

Bianco:

vitigni: Albana almeno il 60%, Trebbiano romagnolo almeno il 20%. Possono concorrere alla produzione di detto vino per il complessivo rimanente anche i vitigni

Trebbiano toscano, Riesling italico, Tocai friulano, Montu. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare rimangono unici costituenti l'Albana dal 60 all'80% e Trebbiano romagnolo al 20 e 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini «Colli bolognesi» comprende: in provincia di Bologna l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro ed in parte quello di: Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa, Monterenzio; ed in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località Olmatello, al km. 100,600 della via Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64.

Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano; giunto a Bassano, in località Gabella, abbandona la strada statale n. 569 e imbocca per la via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud ovest attraversa Doccia e giunto in prossimità del km. 27,800 segue verso nord il fosso affluente del fiume Panaro fino alla confluenza, risale per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del Rio Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro; prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna in prossimità di c. la Colomba.

Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimità di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savignano sino ad incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso est il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone, prosegue lungo questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimità di Cà dei Maestri; segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine comunale tra Monterenzio e Ozzano Emilia, in prossimità di località S. Chierico, segue questi verso ovest sino al confine di Pianoro e quindi lungo questi verso nord raggiunge quello di S. Lazzaro in prossimità di San Salvatore di Casola, e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (strada statale n. 9) da cui è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle collinari tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in terreni molto freschi, specie di fondovalle ed anche quelli posti in esposizione inadatta o mal coltivati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti:

	Resa di q.li per ettaro
Pignoletto	120
Cabernet Sauvignon	100
Barbera	120
Merlot	120
Sauvignon	120
Pinot bianco	110
Riesling italico	120
Bianco	130

La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui all'art. 2.

Ai suddetti limiti massimi, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione unitaria globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 i titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

	Gradi
Barbera	11 %
Merlot	11 %
Sauvignon	11,5 %
Pinot bianco	11,5 %
Riesling italico	11,5 %
Bianco	10,5 %
Pignoletto	10,5 %
Cabernet Sauvignon	11,5 %

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli bolognesi Barbera» e «Colli bolognesi Cabernet Sauvignon» che possono fregiarsi della qualificazione riserva un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e quelle di elaborazione del vino frizzante previsto dal presente disciplinare, nonché quelle di invecchiamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora detta resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

I vini «Colli bolognesi Barbera» e «Colli bolognesi Cabernet Sauvignon» destinati alla produzione della tipologia «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a tre anni, di cui almeno uno in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento per le predette tipologie di vini decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini «Colli bolognesi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) «Barbera»:

colore: rosso rubino carico tendente al violaceo;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille;

b) «Merlot»:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille;

c) «Sauvignon»:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, di corpo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 20 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille;

d) «Pinot bianco»:

colore: giallo paglierino, con riflessi a volte verdognoli;

odore: delicato, etereo, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

e) «Riesling italico»:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

f) «Bianco»:

colore: giallo dorato chiaro;

odore: vinoso con leggero profumo caratteristico di Albana;

sapore: asciutto od abboccato, sapido, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille;

g) «Pignoletto»:

colore: giallo chiaro talora con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico e nel tipo frizzante; leggermente aromatico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille;

h) «Cabernet Sauvignon»:

colore: rosso rubino con leggera tendenza al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo caratteristico leggermente erbaceo;

sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini «Colli bolognesi Barbera» e «Colli bolognesi Cabernet Sauvignon», qualora provengano da uve che abbiano almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%, così come previsto all'art. 4, e vengano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno 12,5%, dopo aver subito il periodo di invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva «riserva».

Sulle confezioni dei vini di cui al presente articolo designati in etichette con la specificazione aggiuntiva «riserva», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Il vino Pignoletto può essere immesso al consumo anche nel tipo frizzante vinificato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e con le caratteristiche di cui al precedente art. 6. In etichetta è obbligatoria l'indicazione del termine «frizzante».

Per i vini di cui al presente disciplinare, qualora, nel rispetto delle specifiche caratteristiche organolettiche di cui all'art. 6, vengono immessi al consumo con un residuo zuccherino compreso tra i 4 g/l ed i 20 g/l, è obbligatorio riportare in etichetta la locuzione «amabile» o «abboccato».

Sono permesse le locuzioni «secco» o «asciutto» soltanto se il contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4 grammi litro.

Art. 8.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli bolognesi» accompagnati dal nome del vitigno, il nome del relativo vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai due terzi di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli bolognesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore e similari».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:

siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle Denominazioni di origine dei vini;

vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;

rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.P.R.D.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli bolognesi» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 221

92A4304

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1991.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» o «Südtirol».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini in questione;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1991;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 12 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Alto Adige» ed in lingua tedesca «Südtirol» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Alto Adige» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller);

Pinot bianco (Weissburgunder);

Chardonnay;

Pinot grigio (Ruländer);

Riesling italico (Welschriesling);

Riesling x Sylvaner (Müller - Thurgau);

Riesling renano (Rheinriesling);

Sylvaner;

Sauvignon;

Traminer aromatico (Gewürztraminer);

Cabernet;

Lagrein rosato (L. Kretzer);

Lagrein scuro (L. Dunkel);

Malvasia (Malvasier);

Merlot;

Moscato rosa (Rosenmusktateller);

Pinot nero (Blauburgunder);

Schiave (Vernatsch),

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni, ad eccezione che per le Schiave con sottovarietà e sinonimi la cui presenza minima nei vigneti può essere dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo tradizionali e raccomandati per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5% ed al 15% per le sole Schiave.

La denominazione «Alto Adige» senza altra qualificazione è riservata al vino spumante ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni iscritti all'albo dei vigneti alle condizioni previste dall'art. 4: Pinot bianco e/o Chardonnay con meno del 70% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni Pinot nero e Pinot grigio.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità previsti nel presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende il territorio dei comuni di: Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Ora, Postal, Renon Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Nalles.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, o al di sopra di 900 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche alle uve e dei vini.

La produzione massima di uva ammessa per i vini «Alto Adige» non deve essere superiore, per ettaro di vigneto in coltura specializzata, a q.li 60 per il Moscato rosa; a q.li 80 per il Moscato giallo; a q.li 110 per il Cabernet e la Malvasia; a q.li 120 per il Riesling renano, il Müller Thurgau, il Sauvignon, il Traminer aromatico ed il Pinot nero; a q.li 130 per il Pinot bianco, il Pinot grigio, lo Chardonnay, il Riesling italico, il Sylvaner ed il Merlot; a q.li 140 per il Lagrein rosato, il Lagrein scuro e le Schiave.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Alto Adige» i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: Schiave 10%; Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Müller Thurgau, Sylvaner, Sauvignon e Merlot 10,5%; Pinot grigio, Traminer aromatico, Cabernet, Lagrein rosato, Lagrein scuro, Malvasia e Pinot nero 11%; Moscato rosa 12%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e quelle di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione dei vini spumanti, nonché quelle di invecchiamento per le tipologie di vino regolamentate dal presente disciplinare, devono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Bolzano. È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Trento purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il Moscato rosa ed al 70% per tutti gli altri vini.

Nella preparazione dei vini «Alto Adige» è consentita in misura massima del 5% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo di vitigni previsti tra i «raccomandati» per la provincia di Bolzano e coltivati nella stessa zona di produzione di cui all'art. 3. Per il vino proveniente da vitigni di schiave la percentuale di correzione di cui sopra può essere elevata al 15%.

I vini «Alto Adige» Lagrein scuro, Merlot, Pinot nero e Cabernet destinati ad ottenere la qualificazione «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento obbligatorio per i vini di cui sopra decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller):

colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot bianco (Weissburgunder):
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Chardonnay:
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot grigio (Ruländer):
colore: giallo paglierino;
odore: non molto spiccato ma gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Riesling italico (Welschriesling):
colore: giallo paglierino chiaro tendente al verdolino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, pieno, fresco e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Riesling x Sylvaner (Müller - Thurgau):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Riesling renano (Rheinriesling):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmento acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sylvaner:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: delicato, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sauvignon:
colore: giallo tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: caratteristico, asciutto, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Traminer aromatico (Gewürztraminer):
colore: giallo dorato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno, lievemente amarognolo, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Malvasia (Malvasier):
colore: rosso rubino con riflessi arancione;
odore: gradevole, profumato;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Cabernet:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi arancione se invecchiato;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):
colore: rubino chiaro, rosato;
odore: non molto intenso, delicato, gradevole;
sapore: non molto di corpo, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Lagrein scuro (Lagrein Dunkel):
colore: rubino intenso;
odore: marcato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Merlot (Merlot);
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Moscato rosa (Rosenmuskateller):
colore: rosato;
odore: delicato e gradevole, aromatico;
sapore: dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot nero (Blauburgunder):

colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto morbido o pieno, con retrogusto amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Schiave (Vernatsch):

colore: da granato a rubino;
odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, leggermente di mandorla, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

La denominazione «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtiroler») Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero può essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Il vino spumante «Alto Adige» senza altra qualificazione aggiuntiva, ottenuto con mosti o vini rispondenti alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% di cui non oltre il 15 per mille di zuccheri riduttori indecomposti;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

I vini «Alto Adige» Lagrein scuro, Merlot, Pinot nero e Cabernet qualora sottoposti al periodo di invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5 possono fregiarsi della qualificazione «riserva».

La denominazione «Alto Adige» Lagrein scuro e Lagrein rosato per i vini ottenuti con uve provenienti dai vigneti siti nel territorio dell'intero comune di Bolzano può portare in etichetta la qualificazione «Lagrein di Gries», o in lingua tedesca «Grieser Lagrein».

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:

siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;

rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.P.R.D.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini «Alto Adige» di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera o documentabile.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini «Alto Adige» siano designati con le qualificazioni aggiuntive «riserva», «Gries» e «Grieser».

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini D.O.C. «Alto Adige» può, in alternativa, figurare il nome del vitigno seguito dalla specificazione «dell'Alto Adige»: tale opzione non è possibile nella corrispondente lingua tedesca. In ogni caso il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai due terzi di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Alto Adige» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 222

92A4305

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1991.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione del vino in questione;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1989;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Sentito il parere degli organi tecnici dell'assessorato agricoltura e foreste della regione siciliana in merito alle predette istanze;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in «Cerasuolo di Vittoria» di accogliere la domanda suddetta con le opportune integrazioni relative alla definizione delle istanze in discorso;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

L'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 è sostituito per intero con il seguente testo:

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Cerasuolo di Vittoria» comprende una vasta area che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come appresso:

a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaromonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa.

Tale porzione del territorio del comune di Ragusa è delimitata tra i limiti territoriali di S Croce camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C. da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale S. Croce Camerino-Comiso (al km 9,600 circa), proseguendo fino ad innestarsi con la stradella interpo-derale per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria;

b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarina ed è delimitata come appresso:

Comune di Niscemi.

Parte del territorio comunale così delimitata:

iniziando a Sud-Est, dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al km 13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a Sud-Ovest, fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada consortile Morteliuzzo-Giardino del - Fico, sino all'innesto con la strada provinciale Caltagirone-Niscemi (esattamente al km 15 da Niscemi) e seguendo la medesima fino á ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo.

Comune di Gela.

Parte del territorio comprendente le contrade «Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella», «Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; così delimitate:

iniziando da Nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso Est tale confine sino à raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso Sud, fino al confine interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al Mare Mediterraneo; indi verso Ovest per un breve tratto

di costa, sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo èssa in direzione Nord, sino alla strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso Ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale Spina Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione Nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore-Spina Santa sino all'innesto con la regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale Poggio-Chiancata sino allo incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e percorrendola verso Sud-Ovest, sino all'incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione Nord sino a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso Sud-Ovest sino alla confluenza con il Fiume Gela; da qui risalendo il corso del fiume Gela in direzione Nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso Est, lungo la poderale che si diparte dalla diga sino all'innesto con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo essa, a Sud-Est, fino al crocevia con la regia trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso Nord fino al confine intercomunale Gela-Niscemi.

Comune di Riesi.

Parte del territorio comunale comprendente la contrada Castellazzo, così delimitata: a Sud la trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a Nord-Ovest la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale Riesti Pietraperzia che interseca entrambe.

Comuni di Butera e Mazzarino.

Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo unico e così delimitate:

inziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della s.s. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione Nord-Est fino al confine intercomunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione Est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimità del km 2, che si percorre in direzione Est per circa m 200 sino all'incrocio con la strada vicinale Favara-Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in direzione Sud e poi Ovest sino all'innesto con la strada vicinale San Giacomo all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine intercomunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale Punturo-Favara la quale si percorre verso Ovest sino all'innesto con la trazzera Butera Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione incrociando la regia trazzera Licata-Barrafranca e la s.s. n. 190.

c) Provincia di Catania: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed è delimitata come appresso: inizia a Nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta S. Mauro, in prossimità dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liguirizia (curva di livello 473) sino alla strada Provinciale San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada Provinciale Caltagirone Niscemi.

Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio con la strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena-
Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda-Piano S. Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.

Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone prosegue in direzione Est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Caltagirone-Granieri-Mazzarrone-Comiso e lungo la medesima sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a Nord-Est in prossimità delle Case Forno e sfiorando la curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i Comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad Est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimità della curva di livello 348), segue quest'ultimo a Sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaromonte Gulfi, fino al limite delle provincie di Catania e Ragusa; a Sud, segue il predetto limite provinciale sino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraversa il ponte, continua ancora lungo il fiume che è anche limite provinciale, risale a Nord sul confine tra i comuni di Caltagirone e Acate raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad Ovest ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella, fino al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad Ovest e Nord, risale lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che è anche limite tra le provincie di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri-Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone Niscemi (al km 13 da Caltagirone), taglia ad Est, in prossimità della Masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, il 9 settembre 1992
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 219

92A4306

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1991.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castel San Lorenzo».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo», corredata dal parere del Consiglio regionale dell'agricoltura per la Campania;

Visti, il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Castel San Lorenzo» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1991 n. 131;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1991, con la denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella della entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Castel San Lorenzo».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Castel San Lorenzo» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma; il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del

termine dei sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 220

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la rispettiva composizione ampelografica appresso indicata.

Bianco:

Trebbiano toscano, 50-60 per cento;
Malvasia Bianca, 30-40 per cento.

Possono concorrere fino ad un massimo del 20 per cento i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.

Rosso e Rosato:

Barbera, 60-80 per cento;
Sangiovese, 20-30 per cento.

Possono concorrere fino ad un massimo del 20 per cento i vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.

Barbera:

Barbera, almeno l'85 per cento.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15 per cento i vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.

Moscato:

Moscato bianco, almeno l'85 per cento.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15 per cento i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.

Tale zona è così delimitata:

dal punto di incrocio della strada Controne-Ottati con il confine comunale di Controne il limite segue tale strada verso est fino ad incrociare in prossimità del km 25 il confine che separa i comuni di Ottati e di Sant Angelo a Fasanella: lungo questo prosegue poi verso sud-ovest fino ad incrociare il confine di Bellosguardo.

Prosegue in direzione est lungo il confine settentrionale del comune di Bellosguardo, poi segue quello orientale fino ad incrociare sul torrente Pietra il confine comunale di Felitto.

Prosegue lungo questo in direzione sud-ovest fino a raggiungere il confine di Magliano Vetere. Segue tale confine in direzione sud fino alla confluenza con il fiume Calore. Costeggia il fiume in direzione Felitto fino a raggiungerne il confine. Segue tale confine, prima in direzione ovest, poi nord-ovest, fino ad incrociare il confine con il comune di Roccadaspide, in località Tempa Morrecchia. Prosegue tale confine in direzione est, poi nord, fino ad incrociare la strada che, passando per Tempa Ciavarello, raggiunge il centro abitato di Roccadaspide. Percorre interamente tale strada fino ad incrociare la strada che da Roccadaspide porta ad Albanella. Segue quest'ultima passando prima per località Serra, poi Acquaviva, poi contrada De Rosa e M. Tempalli, fino all'incrocio con il confine sud del comune di Albanella: lo costeggia fino ad incrociare prima il confine del comune di Castelcivita poi quello del comune di Altavilla Silentina. Segue il confine tra i comuni di Altavilla S. Castelcivita fino ad incrociare il confine di Controne che percorre in direzione sud-est fino alla confluenza con la strada Controne-Ottati, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve derivate le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'at. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni ben esposti, con esclusione di quelli di fondovalle.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a 120 quintali per il tipo bianco ed a 100 quintali per i tipi rossi, rosato e moscato.

La resa massima di uve in coltura promiscua non deve essere superire a 5 kg per ceppo per il tipo bianco ed a 4 kg per ceppo per i tipi rossi, rosato e moscato.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20 per cento i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'eventuale invecchiamento e le operazioni relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione del vino spumante devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte, compresi nella zona di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50 per cento per i tipi Rosso, Barbera, Rosato e Moscato, del 10 per cento per il tipo bianco e dell'11,50 per cento per i tipi «Barbera riserva» e «Moscato Lambiccato».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Castel San Lorenzo» all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

A) Barbera:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico ed acidulo da giovane, caldo sapido, etereo, armonico e vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

B) Rosso:

colore: rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, a volte fruttato;
sapore: secco, leggermente acidulo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

C) Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: vinoso, tenue, con fragranza caratteristica;
sapore: asciutto, con tendenza al morbido, delicato, leggermente acidulo, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

D) Bianco:

colore: paglierino o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, acidulo, fruttato, leggermente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E) Moscato:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico delicato;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento di cui svolto l'8,50 per cento;
zuccheri residui minimo: 60 g/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

F) Moscato spumante:

spuma fine e persistente;
colore: paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
odore: caratteristico;
sapore: dolce, intenso, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento di cui svolto almeno il 9 per cento;
zuccheri residui minimo: 50 g/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità e per l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» Moscato può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Il vino «Castel San Lorenzo» Barbera, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50 per cento qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,50 per cento, può riportare in etichetta la qualificazione «Riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino Moscato ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,50 per cento mediante macerazione a temperatura controllata e successivo arresto del processo fermentativo con mezzi fisici se immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale del 13,50 per cento, di cui l'8,50 per cento svolto, può portare in etichetta la qualificazione «Lambiccato».

Art. 8.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» accompagnati dal nome del vitigno, il nome del relativo vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «delizioso» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie, località e mappali dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:

siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;

rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.P.R.D.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Castel San Lorenzo» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Detta indicazione è obbligatoria per il tipo «Castel San Lorenzo Barbera Riserva».

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

92A4307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 agosto 1992.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di lire 6.632 miliardi quale fondo comune regionale relativo all'anno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista le legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario:

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, (legge finanziaria 1992), il quale ha stabilito in lire 6.957 miliardi l'importo del fondo comune per l'anno 1992 e che lo, stesso è comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, ed all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4;

Considerato che ai sensi della stessa norma detto fondo deve essere ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui all'art. 1, comma 3, della già citata legge n. 40/89;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo comune regionale viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;

Visto il decreto ministeriale n. 107589 del 5 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 318, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione complessiva del fondo comune regionale per l'anno 1991, pari a lire 6.300 miliardi,

Visto il proprio decreto n. 115708 del 28 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 236, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione ed alla relativa assegnazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo di lire 374 miliardi quale concorso dello Stato al finanziamento degli oneri contrattuali relativi agli anni 1988-1990, così come disposto dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 236, convertito nella legge 12 gennaio 1991, n. 4;

Visto il decreto ministeriale n. 111847 del 26 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 353, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune relativo all'anno 1992 nonché ad assumere l'impegno a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 dell'importo complessivo di L. 6.425.228.018.000 pari al fondo comune di cui trattasi, pari a lire 6.957 miliardi, al netto della somma complessiva di L. 531.771.982.000 a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, il quale nel modificare, tra l'altro, l'art. 5, cómma 3, della legge n. 415/91, ha stabilito in lire 6.632 miliardi il fondo comune per l'anno 1992;

Considerato che per effetto di tale disposizione occorre provvedere ad una nuova ripartizione del fondo comune relativo all'anno 1992 per tener conto della riduzione stabilita dal sopra citato decreto-legge n. 333/92;

Considerato, altresì, che la precedente ripartizione del fondo comune 1992 di cui al predetto decreto ministeriale n. 111847 del 26 febbraio 1992 è stata effettuata in proporzione delle sole quote attribuite a ciascuna regione a titolo di fondo comune 1991;

Tenuto conto, invece, che per la ripartizione di cui trattasi si deve fare riferimento, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 3, della legge n. 40/1989, oltre che alle quote di fondo comune 1991 anche alle attribuzioni effettuate nel corso dello stesso anno in favore delle regioni a statuto ordinario a titolo di concorso dello Stato al finanziamento degli oneri contrattuali relativi agli anni 1988-1990, essendo queste ultime ricomprese nel fondo comune 1992 ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 415/1991;

Visto l'allegato 1 da cui risulta la ripartizione dell'importo complessivo di lire 6.632 miliardi (col. 4) quale fondo comune 1992, rideterminato ai sensi della predetta norma, in proporzione delle quote complessive attribuite alle stesse regioni per l'anno 1991 (col. 3), nonché la determinazione delle nuove quote nette (col. 6) da erogare alle regioni a statuto ordinario, tenuto conto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (col. 5);

Considerato che per effetto della ripartizione dell'importo di lire 6.632 miliardi di cui sopra, la quota netta annuale di fondo comune 1992 da attribuire alle regioni a statuto ordinario risulta essere di complessive L. 6.100.228.018.000 con una riduzione di lire 325 miliardi rispetto alla precedente attribuzione di lire 6.425.228.018.000, già disposta con il citato decreto ministeriale n. 111847 del 26 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad una nuova ripartizione del fondo comune 1992, nel ridotto importo di lire 6.632 miliardi, nonché di conseguenza al disimpegno dell'importo di lire 325 miliardi a favore del cap. 5926, iscritto nello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno finanziario 1992, in relazione alla sopra evidenziata minore attribuzione a valere sulle quote nette annuali del fondo di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito prospetto 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alle regioni a statuto ordinario viene assegnato il fondo comune per l'anno 1992 nella misura complessiva di lire 6.632 miliardi di cui all'art. 5 della legge n. 415/91, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 333/92, secondo la ripartizione indicata alla col. 4 del prospetto 1, in sostituzione di quello già assegnato con l'art. 2 del decreto ministeriale n. 111847 del 26 febbraio 1992.

Art. 3.

Per effetto di quanto disposto con il precedente art. 2 l'impegno assunto con il citato decreto ministeriale n. 111847 del 26 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti, a carico del cap. 5926, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, è ridotto da L. 6.425.228.018.000 a L. 6.100.228.018.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1992
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 198

PROSPETTO 1

RIPARTIZIONE DEL FONDO COMUNE REGIONALE PER L'ANNO 1992
(ai sensi dell'art. 5 della legge n. 415/91, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 333/92)

N.	Regioni	Fondo comune 1991 (D.M. 107589 del 5-2-1992) (1)	Contratti 1991 (D.M. 115708 del 28-2-1991) (2)	Totale (3)=(1)+(2)	Fondo comune 1992 (4)	Recupero F.N.T. (5)	Quota annuale netta (6)=(4)-(5)
1	Piemonte	501.683.614.000	30.468.018.000	532.151.632.000	528.802.760.477	44.941.024.000	483.861.736.477
2	Lombardia	895.312.874.000	54.373.727.000	949.686.601.000	943.710.149.510	139.590.000.000	804.120.149.510
3	Veneto	472.611.865.000	28.702.446.000	501.314.311.000	498.159.501.131	36.700.000.000	461.459.501.131
4	Liguria	197.320.650.000	11.983.588.000	209.304.238.000	207.987.070.185	9.842.000.000	198.145.070.185
5	Emilia-Romagna	472.101.822.000	28.671.470.000	500.773.292.000	497.621.886.806	21.300.000.000	476.321.886.806
6	Toscana	415.451.760.000	25.231.025.000	440.682.785.000	437.909.534.031	44.619.258.000	393.290.276.031
7	Umbria	141.854.597.000	8.507.556.000	150.362.153.000	149.415.912.301	1.982.683.000	147.433.229.301
8	Marche	210.572.760.000	12.788.408.000	223.361.168.000	221.955.538.834	20.635.541.000	201.319.997.834
9	Lazio	550.428.396.000	33.428.363.000	583.856.759.000	580.182.503.100	1.800.000.000	578.382.503.100
10	Abruzzo	217.274.495.000	12.963.324.000	230.237.819.000	228.788.914.535	16.283.087.000	212.505.827.535
11	Molise	80.259.792.000	4.552.790.000	84.812.582.000	84.278.849.839	5.291.000.000	78.987.849.839
12	Campania	896.757.514.000	51.276.734.000	948.034.248.000	942.068.194.896	104.545.491.000	837.522.703.896
13	Puglia	658.664.760.000	37.966.246.000	696.631.006.000	692.247.053.010	54.081.728.000	638.165.325.010
14	Basilicata	153.900.976.000	8.670.759.000	162.571.735.000	161.548.658.454	12.760.170.000	148.788.488.454
15	Calabria	435.804.125.000	24.415.546.000	460.219.671.000	457.323.472.891	17.400.000.000	439.923.472.891
	Totale	6.300.000.000.000	374.000.000.000	6.674.000.000.000	6.632.000.000.000	531.771.982.000	6.100.228.018.000

92A4328

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 agosto 1992.

Affidamento al Consorzio vini Colli bolognesi, in Monteveglio, dell'incarico di vigilanza per la denominazione di origine controllata dei vini «Colli bolognesi».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente: «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini», e, in particolare, l'art. 19, secondo cui può essere affidato a consorzi volontari di tutela dei vini ad indicazione geografica tipica o a denominazione di origine controllata o a denominazione di origine controllata e garantita; che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di collaborare alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla predetta legge, nei confronti dei propri affiliati;

Visto l'art. 32 della citata legge n. 164/1992 che prevede disposizioni transitorie fino alla data di entrata in vigore della decretazione applicativa della legge medesima, con specifico riguardo alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, con il quale è stata sostituita la preesistente denominazione di origine controllata dei vini «Colli bolognesi - Monte S. Pietro - Castelli medievali», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 che ne approvava anche il disciplinare di produzione, con la denominazione «Colli bolognesi» nonché è stato modificato il disciplinare di produzione medesimo;

Vista la domanda e la documentazione presentata dal Consorzio volontario dei produttori della denominazione di origine controllata dei vini «Colli bolognesi» con sede in Monteveglio (Bologna), intesa ad ottenere l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 all'epoca vigente;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella riunione del 28 febbraio 1989;

Considerato che in virtù della predetta norma transitoria, di cui all'art. 32 della legge n. 164/92, si osservano le disposizioni preesistenti in materia in quanto applicabili alla fattispecie in esame;

Considerato altresì che il consorzio istante ha dimostrato di possedere i requisiti prescritti dalla legislazione di riferimento, con particolare riguardo alla rappresentatività professionale nella compagine sociale nonché alla autonomia gestionale ed alla possibilità di disporre di adeguate strutture operative;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico di vigilanza, richiesto dal Consorzio vini Colli bolognesi ai sensi dell'art. 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963, per la denominazione di origine controllata dei vini «Colli bolognesi», riconosciuta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991, è affidato al Consorzio medesimo in applicazione delle richiamate norme transitorie di cui all'art. 32 della legge n. 164/1992, configurandosi come collaborazione alla vigilanza limitatamente ai propri affiliati.

Ciò fermo restando che l'attività istituzionale dell'ente consortile verrà successivamente disciplinata ai sensi della decretazione prevista dall'art. 21, paragrafo 7, della suddetta legge n. 164/1992, di prossima emanazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

92A4314

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 giugno 1992.

Rettifica alla deliberazione 31 marzo 1992 concernente la revoca dei finanziamenti per opere e studi inclusi nel primo e secondo piano annuale di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria precedente delibera del 31 marzo 1992, con la quale sono stati revocati, nell'ambito del primo e del secondo piano annuale di attuazione, alcuni stanziamenti già accordati con le proprie deliberazioni rispettivamente del 29 dicembre 1986 e del 3 agosto 1988;

Considerato che l'importo indicato nella citata delibera del 31 marzo 1992 relativo al «Piano di sviluppo sociale ed economico» della comunità montana Aniene - Subiaco (Roma) di competenza della regione Lazio risulta, per mero errore di trascrizione, pari a lire 30 milioni anziché alla prevista somma di lire 80 milioni;

Sentito il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

L'importo revocato di cui alla propria precedente delibera del 31 marzo 1992, citata in premessa, e riferito al «Piano di sviluppo sociale ed economico della comunità montana» della regione Lazio - comunità montana Aniene - Subiaco è rettificato in lire «80 milioni».

Roma, 12 giugno 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A4329

DELIBERAZIONE 12 giugno 1992.

Rettifica alla deliberazione 31 marzo 1992 concernente la sostituzione di opere della regione Sicilia incluse nel secondo e terzo piano annuale di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria precedente delibera del 31 marzo 1992, con la quale, nell'ambito del secondo e del terzo piano annuale di attuazione, sub azione organica 6.3, sono stati revocati alcuni stanziamenti già accordati con le proprie deliberazioni rispettivamente del 3 agosto 1988 e del 21 dicembre 1989;

Considerato che l'importo indicato nella citata delibera del 31 marzo 1992, relativo alla «Progettazione strada di collegamento tra le aree interne di Mandanici e Pagliara alla viabilità ordinaria s.s. 114», risulta, per mero errore di trascrizione, pari a lire 1.100 milioni, anziché alla prevista somma di lire 1.000 milioni;

Sentito il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

L'importo revocato di cui alla propria precedente delibera 31 marzo 1992, citata in premessa e riferito alla «Progettazione strada di collegamento tra le aree interne di Mandanici e Pagliara alla viabilità ordinaria s.s. 114» è rettificato in lire «1.000 milioni».

Roma, 12 giugno 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A4330

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 25 luglio 1992, avviso di rettifica ed errata-corrige, rispettivamente, in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 28 luglio 1992 e n. 177 del 29 luglio 1992), **coordinato con la legge di conversione 23 settembre 1992, n. 386** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni *(b)*, nonché delle norme di esecuzione vigenti.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 *(c)*, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, *con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.*

3. *Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria,* o per completare gli accertamenti o per altri gravi motivi, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale *(d)*.

4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale *(d)*, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza

ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

(a) La legge n. 121/1981 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Si trascrive il testo dell'art. 13 di detta legge, come modificato dall'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

«Art. 13 *(Prefetto)*. — Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. *Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.*

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario di Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge».

(b) L'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 383/1934, è così formulato:

«Art. 19. — Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura».

(c) La legge n. 152/1975 reca: «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4. — In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato».

(d) Si trascrive il testo degli articoli 349 e 352 del codice di procedura penale:

«Art. 349 *(Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone)*. — 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto».

«Art. 352 *(Perquisizioni)*. — 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione».

Art. 2.

1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri può prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Art. 3.

1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. ***Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in***

L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente decreto.*.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 *(a)*, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il D.L. n. 333/1992 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992 è stato pubblicato il testo coordinato di detto decreto con la legge di conversione.

Art. 4.

1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 *(a)*, possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, nel limite massimo annuale fissato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

1-bis. *Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (a), al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano presentato la domanda di cui al comma 1, è riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato.*

(a) L'art. 5 della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è così formulato:

«Art. 5 *(Ferma di leva prolungata)*. — 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il consiglio di leva.

2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa.

3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonché i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A4372

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1992, su proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite medaglie d'argento e di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Medaglie d'argento

Vigile del fuoco Massimo Fazzi, con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione si introduceva in una cisterna per soccorrere due persone rimastevi imprigionate e, dopo reiterati tentativi, traeva in salvo una di esse. Benché colto da malore riusciva poi, con notevole sforzo, a condurre all'esterno l'altro malcapitato ed il figlio accorso in suo aiuto. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere». — 1° settembre 1991 - Comune di Greve in Chianti (Firenze).

Angelo Bondioli, con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione e generoso altruismo, riusciva ad afferrare un uomo che, in preda a crisi depressiva, si era lasciato cadere da una finestra e, impedendone l'impatto al suolo, lo salvava da sicura morte. Splendido esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche». — 11 luglio 1989 - Milano.

Medaglie di bronzo

Assistente della Polizia di Stato Ernesto Cancelliere, con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una volante, interveniva prontamente, insieme ad un collega, in un locale pubblico nel quale era divampato un incendio doloso e si prodigava per far evacuare le abitazioni vicine. Appreso, poi, che un anziano inquilino era rimasto intrappolato nel proprio appartamento, incurante delle violente e ripetute esplosioni e dei detriti incandescenti, non esitava ad addentrarsi nei locali in fiamme, riuscendo a trarre in salvo il malcapitato». — 26 settembre 1990 - Marinella di Sarzana (La Spezia).

Agente della Polizia di Stato Dante Urru, con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una volante, interveniva prontamente, insieme ad un collega, in un locale pubblico nel quale era divampato un incendio doloso e si prodigava per far evacuare le abitazioni vicine. Appreso, poi, che un anziano inquilino era rimasto intrappolato nel proprio appartamento, incurante delle violente e ripetute esplosioni e dei detriti incandescenti, non esitava ad addentrarsi nei locali in fiamme, riuscendo a trarre in salvo il malcapitato». — 26 settembre 1990 - Marinella di Sarzana (La Spezia).

Brigadiere dei carabinieri Vittorio Marzullo, con la seguente motivazione: «In seguito ad una sanguinosa rapina ai danni di un furgone portavalori, interveniva con determinazione riuscendo, insieme a sottufficiale e a pari grado, a trarre in arresto due dei malviventi. Nel corso di successive ricerche, localizzati i quattro complici all'interno di un edificio, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere reagiva all'azione di fuoco dei rapinatori ferendone uno e traendo un altro in arresto». — 3 maggio 1991 - Vicovaro (Roma).

Brigadiere dei carabinieri Matteo Brucoli, con la seguente motivazione: «In seguito ad una sanguinosa rapina ai danni di un furgone portavalori, interveniva con determinazione riuscendo, insieme a sottufficiale e a pari grado, a trarre in arresto due dei malviventi. Nel corso di successive ricerche, localizzati i quattro complici all'interno di un edificio, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere reagiva all'azione di fuoco dei rapinatori ferendone uno e traendo un altro in arresto». — 3 maggio 1991 - Vicovaro (Roma).

Carabiniere Amelio Minghella, con la seguente motivazione: «In seguito ad una sanguinosa rapina ai danni di un furgone portavalori, interveniva con determinazione riuscendo, insieme a due sottufficiali, a trarre in arresto due dei malviventi. Nel corso di successive ricerche, localizzati i quattro complici all'interno di un edificio, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere reagiva all'azione di fuoco dei rapinatori ferendone uno e traendo un altro in arresto». — 3 maggio 1991 - Vicovaro (Roma).

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla persona sottoindicata con la motivazione di seguito riportata:

È conferita la medaglia d'oro al valor civile al capo squadra dei Vigili del fuoco Pierluigi Pizzirani, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva in uno stabilimento in cui era in atto una fuga di ammoniaca allo stato gassoso, nel tentativo di individuare la causa, quando l'improvvisa rottura di una valvola gli strappava dal volto la maschera dell'ossigeno. Benché colto da malore, non esitava a rientrare nel cunicolo dove, dopo reiterati sforzi in condizioni ambientali assai pericolose, riusciva a riparare il danno; ma le inalazioni tossiche e le gravissime ustioni riportate gli provocavano lesioni permanenti. Nobile esempio di grande coraggio e di altissimo senso del dovere». — Modena, 22 luglio 1990.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alla persona sottoindicata con la motivazione di seguito riportata: in commutazione dell'attestato di pubblica benemerenza al valor civile, concesso con decreto ministeriale 8 ottobre 1970, al signor Michele Bucci è conferita la medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione: «Accortosi che due persone erano rimaste folgorate per la caduta di un cavo dell'alta tensione provocata da un violento nubifragio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si prodigava per scongiurare ulteriori vittime». — Trani (Bari) - 21 luglio 1968.

92A4337

Conferimento di onorificenza al merito civile

Al sig. Giorgio Perlasca è conferita la medaglia d'oro al merito civile, con la seguente motivazione: «Nel corso del 2° conflitto mondiale, con coraggio non comune e grave rischio personale assumeva la falsa identità di Console spagnolo per salvare migliaia di persone ingiustamente perseguitate, impedendone la deportazione nei campi di sterminio e riuscendo, poi, a trovar loro una provvisoria sistemazione, malgrado le notevolissime difficoltà. Nobile esempio di elette virtù civiche e di operante umana solidarietà». — Budapest 1944-1945.

92A4338

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Emilia-Romagna

Con decreto ministeriale 19 settembre 1992 il sig. Brugnoli Ezio, collaboratore amministrativo contabile, in servizio presso la soprintendenza archeologica per l'Emilia-Romagna - Bologna, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Emilia-Romagna in sostituzione del sig. Castellari Antonio.

92A4347

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Sicilia

Con decreto ministeriale 19 settembre 1992 il dott. Burgarella Pietro, primo dirigente, in servizio presso l'Archivio di Stato di Enna, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Sicilia in sostituzione della dott.ssa Intersimone Alibrandi Maria.

92A4346

Autorizzazione al Fondo ambiente italiano, in Milano ad acquistare alcuni terreni

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1992, registro n. 44 Beni culturali, foglio n. 32, il Fondo ambiente italiano, con sede in Milano, è stato autorizzato ad acquistare un terreno nel comune di Massa Lubrense ed uno nel comune di Caravino.

92A4348

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione e declassificazione di strade in provincia di Rieti

Con decreto ministeriale 31 agosto 1992, n. 1032, la strada a scorrimento veloce costruita dalla provincia di Rieti tra Posta ed il bivio per Scai, di km 14+500 circa, viene classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 4 «Via Salaria» che conserva inalterati i caposaldi di itinerario e l'estesa.

Il corrispondente tratto di strada statale n. 4, compreso tra il km 126+100 e 140+600 viene declassificato a strada provinciale e consegnato alla provincia di Rieti.

92A4349

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Emilia-Romagna appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 27 giugno 1992, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro (già Ufficio liquidazioni) dei rimanenti beni immobili ubicati nella predetta regione ed appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, di cui si faceva riserva nel decreto interministeriale 18 ottobre 1986, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo di proprietà dell'ente stesso, allocati nei suddetti immobili.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto ispettorato generale.

92A4336

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note al testo del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, coordinato con la legge di conversione 30 novembre 1990, n. 359, recante: «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1990).

La nota (*a*) all'art. 9 del decreto citato in epigrafe, riportata a pag. 31 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituita dalla seguente:

«(*a*) Il testo dell'art. 3 della legge n. 804/1973 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato) è il seguente:

"Art. 3. — Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non può eccedere 3.196 unità, suddivise come segue:

GRADO	Esercito	Marina	Aeronautica	Guardia di finanza	Corpo delle guardie di P.S.	Corpo degli agenti di custodia	Totali
Generale di corpo d'armata	31	16	14	—	—	—	61
Generale di divisione	77	37	30	5	2	—	151
Generale di brigata	213	51	61	23	17	—	365
Colonnello	1.379	508	558	88	85	1	2.619
Totali	1.700	612	663	116	104	1	3.196

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia".

Successivamente con i provvedimenti sotto elencati la tabella di cui sopra è stata variata nel modo seguente:

— Con il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 (art. 8 e annessa tabella 5), il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente della *Guardia di finanza* è stato aumentato di 9 unità (parziale n. 125, totale n. 3205).

— Con la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (art. 37), il numero massimo dei generali e dei colonnelli (gradi equiparati) della *Marina* - ruolo normale del Corpo della capitaneria di porto, è stato aumentato di 22 unità (parziale n. 634, totale n. 3.227).

— Con la legge 25 maggio 1989, n. 190 (art. 6, comma 4, e annessa tabella 4), il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente della *Guardia di finanza* è stato aumentato di 8 unità (parziale n. 133, totale n. 3.235).

— Il presente decreto ha aumentato (con l'articolo in rassegna e con l'art. 13, comma 4), il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente rispettivamente di:

9 unità per *l'Esercito - Arma dei carabinieri* (parziale n. 1.709 e totale n. 3.244);

12 unità per il *Corpo della guardia di finanza* (parziale n. 145 e totale n. 3.256).

Si tenga inoltre presente che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto in base all'art. 23, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed i relativi generali e colonnelli sono stati successivamente inquadrati nelle qualifiche del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, art. 4)».

92A4339

Comunicato relativo alla circolare del Ministro per i beni culturali e ambientali 7 agosto 1992, n. 116, recante: «Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12. Criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi delle leggi 21 dicembre 1961, n. 1552, 27 maggio 1975, n. 176 e 29 gennaio 1979, n. 5». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992).

Nel titolo della circolare citata in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 33, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... e 29 gennaio *1979*, n. 5», si legga: «... e 29 gennaio *1975*, n. 5».

92A4340

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 8 aprile 1992 recante: «Approvazione del coefficiente unitario di tassazione dell'assistenza all'attività aerea di terminale per l'anno 1992 sui voli nazionali ed i voli internazionali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 5 settembre 1992).

La pubblicazione del decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è nulla in quanto il citato decreto è stato già validamente pubblicato alla pag. 11 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992 con il numero redazionale 92A3940.

Pertanto la decorrenza giuridica della *vacatio* del decreto rimane fissata al 21 agosto 1992.

92A4341

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 19 settembre 1992)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, comma 3, alla fine del primo periodo, dove è scritto: «... di cui all'articolo *14*.», si legga: «... di cui all'articolo *8*.»; ed alla pag. 8, al medesimo art. 3, al comma 6, alla fine del primo periodo, dove è scritto: «... di cui all'articolo *18*.», si legga: «... di cui all'articolo *8*.».

92A4374

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 30.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 12.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le *inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma* (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 330.000**
- semestrale	**L. 180.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 60.000**
- semestrale	**L. 42.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 185.000**
- semestrale	**L. 100.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 60.000**
- semestrale	**L. 42.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 185.000**
- semestrale	**L. 100.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 635.000**
- semestrale	**L. 350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.200**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 115.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 75.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 295.000**
Abbonamento semestrale	**L. 180.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 387001** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189